



2343

Dott. ANTONIO DALL'ARA

LE DENUNCIE OBBLIGATORIE DA PARTE DEI MEDICI

ESTRATTO DA «LE FORZE SANITARIE»

ANNO IX - N. 24, DEL 31 DICEMBRE 1940-XIX



STABILIMENTO TIPOGRAFICO «EUROPA» - ROMA

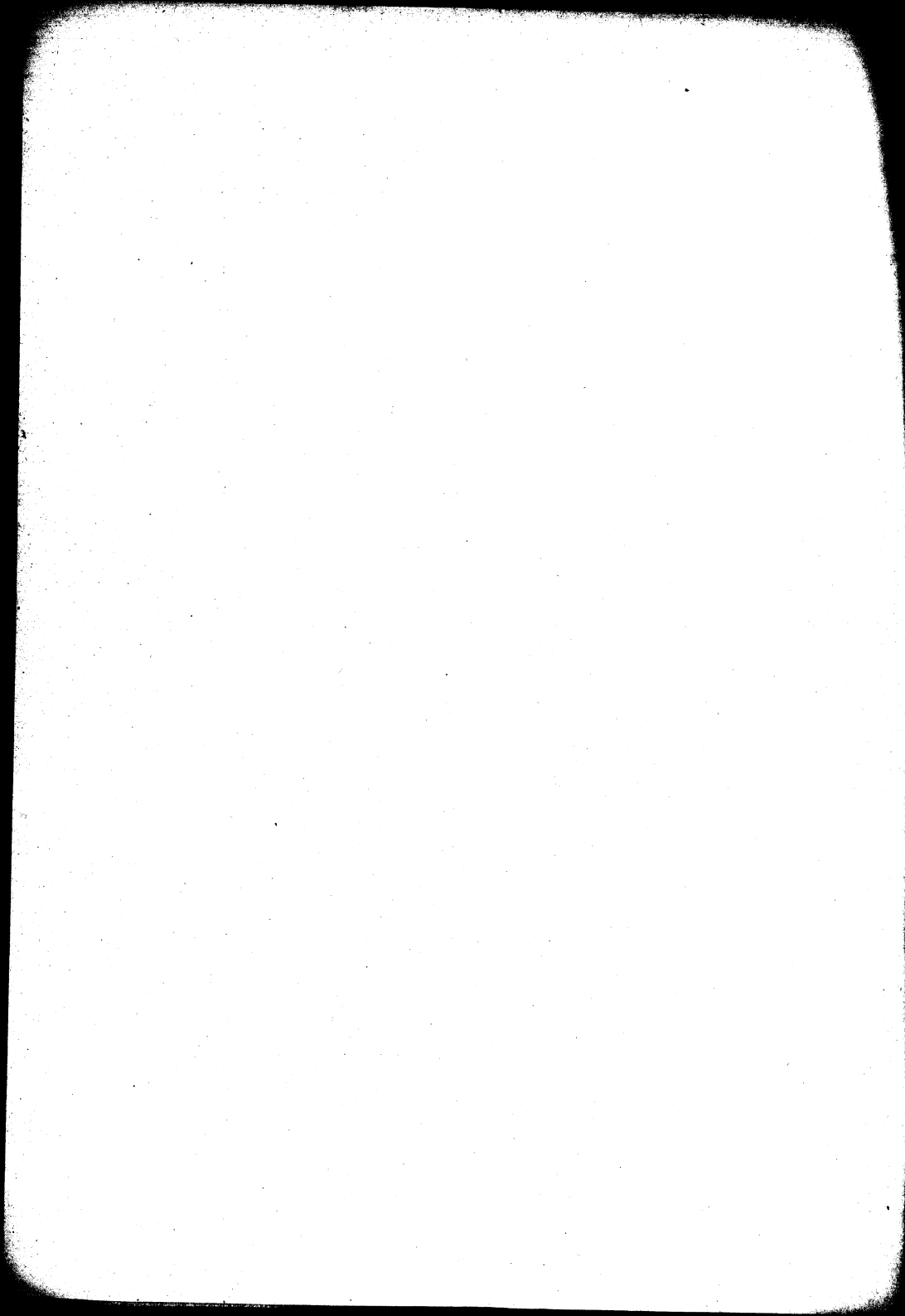
Dott. ANTONIO DALL'ARA

LE DENUNCIE OBBLIGATORIE DA PARTE DEI MEDICI

ESTRATTO DA «LE FORZE SANITARIE»

ANNO IX - N. 24, DEL 31 DICEMBRE 1940-XIX





Nel precedente articolo ho indicato in quali casi è obbligatoria, da parte dei medici, la denuncia delle malattie infettive e diffusive.

Indicherò ora altre denunce che i medici sono obbligati a presentare: anche a questo riguardo, riporterò in parte quanto ha già formato oggetto di altro mio articolo pubblicato ne «Il Farmacista italiano».

A) L'articolo 153 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773-1056, prescrive che i medici denuncino entro due giorni all'autorità locale di pubblica sicurezza, ossia alle questure, ai commissariati, agli uffici staccati di P. S. e, nei comuni nei quali non esistono uffici di P. S., ai rispettivi podestà:

a) le persone da essi assistite o esaminate che siano affette da malattie di mente o da grave infermità psichica e dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sè o agli altri;

b) le persone che risultino affette da cronica intossicazione prodotta da alcole o da sostanze stupefacenti: a quest'ultimo proposito, l'art. 272 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza parla, più genericamente, di *sostanze stupefacenti e inebrianti*.

L'obbligo, per i medici, della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza — entro due giorni — dei casi di intossicazione cronica, prodotta da sostanze o preparati ad azione stupefacente, riscontrati nelle persone da essi assistite o visitate, è ripetuto nell'art. 156 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Nei riguardi delle denunce prescritte dal sopra citato art. 153 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, precisa quanto segue:

1) le denunce dei medici — e, se del caso, dei dirigenti degli istituti manicomiali od ospedalieri — debbono essere presentate per iscritto e contenere le seguenti indicazioni: cognome, nome, condizione, età, abitazione e provenienza dell'infermo; diagnosi della

malattia; luogo dove l'infermo è curato e misure adottate per l'assistenza e vigilanza (e ciò quando non si ritenga necessario l'internamento dell'ammalato in un istituto di cura pubblico o privato); nonché tutte le altre indicazioni che il medico ritenesse di fare per norma dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 273);

2) della eseguita denuncia è rilasciata ricevuta, quando ne sia fatta richiesta (art. 273);

3) il rilascio del certificato per l'internamento dell'infermo in un manicomio non dispensa il medico dall'obbligo della presentazione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza (art. 274);

4) qualora dovesse accertare che non sono sufficientemente curate le cautele da lui prescritte perchè l'infermo, assistito a domicilio, non costituisca pericolo per sè o per gli altri, il medico curante deve informarne l'autorità locale di pubblica sicurezza e formulare le eventuali proposte (art. 275).

B) L'art. 103 del testo unico delle leggi sanitarie prescrive che i medici:

a) denuncino al podestà le cause di morte, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;

b) denuncino in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto per il quale essi abbiano prestato la loro opera o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione: la denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, va fatta secondo le norme contenute nel regolamento e non esime il medico dall'obbligo del referto di cui all'art. 365 del Codice penale ed all'art. 4 del Codice di procedura penale;

c) denuncino al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;

d) denuncino alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente (questa denuncia è indipendente da quella che i datori di lavoro debbono presentare, corredandola con certificato medico, all'autorità locale di pubblica sicu-

rezza ed all'istituto assicuratore, per ogni infortunio giudicato guaribile oltre i tre giorni ed occorso ai loro dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro);

e) informino il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possano interessare la sanità pubblica.

Con una sua circolare, il Ministero dell'Interno (Direzione generale della Sanità pubblica) ha avvertito che le predette denunce non hanno un fine puramente statistico, ma servono prevalentemente per porre le autorità amministrative e sanitarie in grado di poter provocare o adottare, per i singoli fatti denunciati, i necessari provvedimenti di ordine sanitario e sociale.

A tale scopo, è pertanto indispensabile che nelle singole denunce siano bene precisate le relative circostanze: nelle denunce di morte — dice la circolare — è necessario precisare le cause e il processo morboso che hanno determinato la morte, e non limitarsi invece a indicare qualche sintomo, come, ad esempio, convulsioni, oppure la causa ultima comune a molte malattie (paralisi cardiaca, emottisi, emorragia, ecc.).

Parlerò in altro articolo delle denunce dei casi di aborto.

Nei riguardi delle denunce delle nascite di infanti deformi e dei casi di inabilità al lavoro di carattere permanente, non ho mai compreso — ma una ragione deve esserci — la necessità della duplice contemporanea denuncia al podestà ed all'ufficiale sanitario.

Le denunce delle nascite di infanti deformi dovrebbero anzi essere quattro quando, oltre che un medico, assista al parto anche una ostetrica: infatti l'art. 139 del testo unico delle leggi sanitarie prescrive che le ostetriche, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, denuncino al podestà e all'ufficiale sanitario la nascita di ogni infante deforme.

Però l'art. 11 del regolamento 26 maggio 1940, numero 1364, per l'esercizio professionale delle ostetriche, ha limitato l'obbligo della denuncia da parte delle ostetriche al solo caso nel quale la denuncia non sia stata fatta dal medico: questa eventualità non dovrebbe però mai verificarsi, perchè l'art. 5 del suddetto regolamento fa obbligo all'ostetrica di richiedere sempre l'intervento del medico in ogni caso di nascita di infanti deformi.

C) L'art. 68 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prescrive che — a prescindere dalle denunce che, corredate con certificato medico, debbono essere presentate all'istituto

assicuratore (I.N.F.A.I.L.) dai datori di lavoro — ogni medico, il quale riconosca l'esistenza di una delle malattie professionali che saranno indicate in un elenco approvato dai Ministeri delle corporazioni e dell'interno, ne faccia denuncia all'Ispettorato corporativo competente per territorio, e ciò sotto comminatoria di ammenda (la misura di questa è maggiore, quando la denuncia sia stata omissa dal medico di fabbrica).

Poichè non è stato ancora pubblicato l'elenco delle malattie professionali che debbono essere denunciate dai medici, questi potrebbero frattanto attenersi alla tabella, allegata al decreto sopra citato, delle malattie professionali per le quali è obbligatoria l'assicurazione degli operai e che possono essere prodotte dalle intossicazioni da piombo, mercurio, fosforo bianco, solfuro di carbonio e benzolo, nonché dalla anchilostomiasi.

Io andrei però anche più oltre, denunciando anche qualsiasi altra malattia che possa essere stata provocata dalle lavorazioni industriali nelle quali si adottano sostanze tossiche od infettanti, e per le quali lavorazioni l'art. 6 del regolamento generale per l'igiene sul lavoro 14 aprile 1927, n. 530-809, prescrive l'obbligo delle visite preventive e periodiche degli operai che vi sono addetti: queste lavorazioni sono indicate nel decreto ministeriale 20 marzo 1929, completato con i successivi decreti del 17 settembre 1934 e del 12 giugno 1939.

Rinvio ad altro articolo, nel quale parlerò delle vigenti disposizioni relative alle malattie professionali, la pubblicazione dell'elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria l'assicurazione degli operai e dell'elenco delle lavorazioni per le quali sono obbligatorie le visite mediche preventive e periodiche.

In questo e nel precedente articolo abbiamo visto quali sono le denunce obbligatorie da parte dei medici.

A prescindere dall'obbligo, per i datori di lavoro, di denunciare all'Istituto assicuratore (I.N.F.A.I.L.) e all'autorità di pubblica sicurezza gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai loro dipendenti soggetti all'assicurazione di legge, esistono però nella legislazione italiana altre disposizioni, per effetto delle quali persone diverse dai medici sono tenute a denunciare al podestà o all'ufficiale sanitario talune malattie che si sono verificate nelle convivenze o collettività cui esse presiedono (scuole, alberghi, cantieri per opere pubbliche, stabilimenti e negozi per la produzione e la vendita di sostanze alimentari, ecc.): mi riservo di parlare di queste disposizioni in altro articolo,

~~3-10-1941~~

59701

